18095/13

95

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/01/2013

ORDINANZA N. 1834
REGISTRO GENERALE N. 11678/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	MARIA CRISTINA SIOTTO	- Presidente -
Dott.	ANGELA TARDIO	- Consigliere -
Dott.	ALDO CAVALLO	- Consigliere -
Dott.	FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO	- Consigliere -
Dott.	RAFFAELE CAPOZZI	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

DIOP PAPA MACTAR N. IL 13/06/1971

avverso l'ordinanza n. 6000/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/01/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

FATTO E DIRITTO

DIOP PAPA Maktar impugna personalmente innanzi a questa Corte, deducendo erronea applicazione della legge penale, l'ordinanza del 20 gennaio 2012, con la quale la Corte d'appello di Milano ha dichiarato **inammissibile per genericità ed aspecificità dei motivi l'appello da lui proposto** avverso la sentenza del Tribunale di Monza del 28 ottobre 2008, di sua condanna alla pena di giustizia per il reato di falsificazione del permesso di soggiorno.

Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per l'appello, come per ogni altro gravame, la genericità dei motivi, idonea a far luogo alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 581 comma 1 lettera c) e 591 comma 1 lettera c) cod. proc. pen., si ha quando l'atto non individua con sufficiente chiarezza i punti della sentenza impugnata che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello; non provvede ad enuclearli con puntuali riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; non provvede a specificare, oltre ai motivi del dissenso, altresì l'oggetto della diversa valutazione che viene sollecitata al giudice del gravame (cfr. Cass. Sez. 6 n. 13261 del 6/02/2003 dep. il 25/03/2003, imp. Di Zenzo, Rv. 227195; Cass. Sez. 5 n. 30154 del 28/07/2011).

Dall'esame dell'atto di appello proposto dal ricorrente sono appunto ravvisabili tali radicali carenze, idonee a far luogo all'impugnata declaratoria d'inammissibilità, atteso che esso appare del tutto generico e slegato da ogni specifico riferimento al reato ascrittogli, si da non consentire l'enucleazione dei motivi d'impugnazione.

Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente, con sua condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2013.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
19 APR 2013
Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo

IL PRESIDENTE